F.A.Q.

Bando interventi su edifici/infrastrutture di proprietà pubblica

Ouesito 1:

Con riferimento all'art. 3 del bando si chiede se è <u>obbligatorio</u> essere in possesso sia della verifica sismica che del progetto definitivo prima della data di pubblicazione del bando?

All'art.3 del bando si legge che alla data di pubblicazione dello stesso (B.U.R.C. n.71 del 31/10/2016) i soggetti partecipanti devono essere dotati di verifica sismica e di progetto almeno di livello definitivo con tutti i pareri previsti per legge, coerentemente con quanto riportato nella D.G.R. 814/2015 (B.U.R.C. n.1 del 04/01/2016).

Tuttavia tale obbligo non risulta espressamente annoverato tra le cause di esclusione di cui al punto 9 del bando. Si osserva, inoltre, che le risorse destinate all'iniziativa risultano per la maggior parte relative al fondo 2011(OPCM 4007/2012) disciplinato dalla D.G.R. 118 del 27/05/2013(B.U.R.C. n.29 del 03/06/2013) che non prevede predetto vincolo temporale.

In considerazione delle evidenze di cui sopra e in accordo al principio del "favor partecipationis", si ritiene pertanto che, nell'ambito della presente procedura, non sia possibile precludere la possibilità di concorre anche con verifiche e progetti almeno di livello definitivo con tutti i pareri previsti per legge (l'autorizzazione sismica non rientra tra questi) prodotti anche dopo il 31/10/2016 e comunque approvati formalmente entro i termini del bando (15/12/2016).

Quesito 2:

E' possibile inserire un edificio nel piano di protezione civile comunale anche dopo la data di pubblicazione del bando?

La risposta potrebbe essere affermativa in quanto nel bando non è specificato diversamente e, comunque, il Comune dovrebbe provvedere ad approvare la variante al piano entro i termini del bando (15/12/2016).

Resta inteso che il Comune dovrà argomentare in maniera appropriata il motivo dell'inserimento dell'edificio rispetto ad un piano che dovrebbe aver previsto tutte le attività e funzioni da garantire in caso di emergenza e gli edifici destinati ad ospitarle.

Si evidenzia che, in generale, un edificio per il quale viene richiesto il finanziamento presuppone che lo stesso non sia idoneo sismicamente e quindi in contrasto con le finalità del piano di protezione civile comunale. Si ritiene pertanto che sia opportuno specificare nella variante che l'utilizzo dell'edifcio previsto nel piano sia subordinato all'intervento a farsi e quindi alla concessione del contributo. Si osserva infine che la verifica e il progetto dovranno essere necessariamente adeguati ai parametri previsti per gli edifici strategici.